

**Quesito in ordine alla interpretazione del D.Leg.vo 28 febbraio 2008, n. 35, in particolare "se le problematiche relative alle componenti dei magistrati onorari diverse da quella dei giudici di pace siano demandate all'esame del Consiglio giudiziario in composizione ordinaria".**

*(Risposta a quesito del 10 settembre 2008)*

Il Consiglio superiore della Magistratura, nella seduta del 10 settembre 2008, ha adottato la seguente delibera:

«Il Presidente della Corte di appello di ... con nota del 18 marzo 2008 avanzava un quesito in ordine alle competenze dei Consigli giudiziari in tema di magistratura onoraria.

In particolare, veniva richiesto all'Organo di autogoverno di chiarire se "le problematiche relative alle componenti dei magistrati onorari diverse da quelle dei giudici di pace" fossero o meno demandate all'esame dei Consigli giudiziari in composizione ordinaria.

La questione in realtà si dipana attraverso due differenti quesiti: da un lato è necessario chiarire se le questioni relative ai magistrati onorari diversi dai giudici di pace rientrino nelle competenze della sezione autonoma dei giudici di pace; dall'altro è necessario verificare se, una volta risolto negativamente il primo quesito, le stesse questioni debbano essere trattate dal Consiglio giudiziario in composizione allargata ai componenti non togati, ovvero nella composizione ristretta, limitata ai magistrati.

1. Il primo quesito è stato implicitamente affrontato e risolto dal Consiglio con la delibera dell'Adunanza Plenaria del 31 maggio 2007 in occasione della formulazione del parere richiesto dal Ministro della giustizia sul disegno di legge relativo alla "Riforma dell'Ordinamento giudiziario" (nonché nel relativo parere dell'Ufficio studi n. 184/2007 del 27 aprile 2007).

In quella delibera, con riguardo alle competenze della sezione dei giudici di pace è testualmente affermato che "le competenze di questa sezione non si estendono agli altri magistrati onorari, oltre i giudici di pace; ciò costituisce sicuramente un aspetto problematico perché i vari settori della magistratura onoraria versano in un regime ordinamentale più simile tra essi che rispetto a quello della magistratura professionale, cosa che potrebbe consigliare una trattazione da parte dello stesso organo dell'intera magistratura onoraria anche al fine di evitare disomogeneità nelle decisioni.

Lo stato attuale della normativa, infatti, prevede per legge che per i giudici di pace la composizione del Consiglio giudiziario sia quella integrata prevista dagli artt.4, comma 2, L.374/91 (relativo agli avvocati) e 7, comma 2 bis, e 9, comma 4 (relativo ai giudici di pace), mentre per gli altri magistrati onorari, ed in particolare per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari, sono le circolari sui criteri di nomina e conferma (rispettivamente la n.10358/2003 e succ. mod. e la n.10370/2003) a prevedere un espresso richiamo alla composizione integrata prevista dal solo art.4, comma 2, L. 374/1991.

Al riguardo deve ritenersi che questa norma sia implicitamente abrogata dalla riforma e le circolari, al di là di un'espressa modifica, non possano più utilmente richiamarla; ne dovrebbe conseguire, che per gli altri magistrati onorari la composizione sia quella ordinaria".

Pertanto, il Consiglio superiore della magistratura, nell'esprimere il parere ex art. 10 legge 24 marzo 1958, n. 195 sul disegno di legge concernente la "Riforma dell'Ordinamento giudiziario", approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 marzo 2007, ha già escluso che la sezione autonoma dei giudici di pace possa occuparsi degli altri magistrati onorari.

Nella parte di interesse il disegno di legge de quo non ha subito modifiche, di talché va ribadito nella presente sede quanto già affermato dal Consiglio superiore della magistratura, anche con riguardo all'abrogazione implicita dell'art. 4, comma II, L. 374/1991.

D'altra parte, come già evidenziato dal Consiglio superiore della magistratura, la sezione prevista dall'art. 10 D.Lgs. 25/2006 è strutturata - sia per composizione sia per competenze attribuitele - con esclusivo riguardo alle funzioni dei giudici di pace ed alla organizzazione dei relativi uffici, di talché non sarebbe conforme al disposto legislativo e, soprattutto sarebbe assolutamente illogico, riconoscere a tale sezione un ruolo consultivo per le deliberazioni relative agli altri giudici non

professionali. In particolare, con riguardo alla composizione è opportuno rimarcare che la sezione di cui all'art. 10 D.Lgs. 25/2006 è composta oltre che dai magistrati anche dagli avvocati e dai giudici di pace. In particolare la partecipazione dei giudici di pace, carattere di disomogeneità rispetto al Consiglio giudiziario, renderebbe del tutto illogico attribuire a tale sezione competenze relative anche agli altri magistrati onorari con l'effetto di consentire ai giudici di pace, e soltanto ad essi, di interloquire sulle decisioni che riguardano tutte le categorie della magistratura onoraria.

2. Il secondo quesito da esaminare, una volta esclusa la competenza della sezione dei giudici di pace, è se, nelle ipotesi in esame, alle discussioni ed alle deliberazioni del consiglio giudiziario relative agli altri magistrati onorari partecipino o meno i componenti laici.

In proposito la norma di riferimento appare essere l'art. 16 D.Lgs. 25/2006 che stabilisce che i componenti laici integrano la composizione del consiglio giudiziario “esclusivamente” per le competenze di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), d) ed e) D.Lgs. 25/2006. Tale formulazione come anche quella contenuta nella legge delega n.150/2005, art. 2 co. 3 lett. v), secondo il quale i membri laici “che compongono il consiglio giudiziario possono prendere parte solo alle discussioni ed alle deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r) numeri 1) ,4) e 5)”) sembra limitare fortemente l'intervento dei componenti non togati, giacché essa non prevede una loro competenza generale, con la conseguente esclusione di alcune delle materie devolute alla cognizione del consiglio giudiziario, ma, all'opposto, limita a priori il loro intervento soltanto a tre delle sette categorie di affari indicate dall'art. 15 D.Lgs. 25/2006.

Diventa, quindi, fondamentale verificare in quali termini operi la norma di cui all'art. 16 D.Lgs. 25/2006 e, specificatamente, la limitazione dettata per la partecipazione dei componenti laici alla discussione ed alla deliberazione della decisione.

La questione si pone, in maniera evidente proprio per le procedure di nomina e conferma nonché di cessazione, decadenza e revoca dei g.o.t. e dei v.p.o., giacché solo per esse era prevista dal R.D. 12/1941 la competenza del consiglio giudiziario integrato e, pertanto, tale competenza era ribadita nelle relative circolari consiliari. Diversamente, per i giudici onorari minorili e per gli esperti del Tribunale di Sorveglianza, nulla risulta previsto dalla normazione primaria, ragion per cui le circolari del Consiglio superiore della magistratura si limitano a disporre l'ordinaria interlocuzione con i consigli giudiziari competenti per territorio.

In ragione della formulazione dell'art. 16 D.Lgs., appare preferibile che l'intera materia della magistratura onoraria sia trattata dal consiglio giudiziario in composizione esclusivamente togata. Invero, come sopra già evidenziato, la norma in esame, di carattere generale, prevede che i membri non togati compongano il consiglio giudiziario solo per determinate materie, specificatamente individuate. Pertanto, affermare che gli stessi possano interloquire anche su altri temi sembra violare la lettera del precetto, costruito in maniera tale da riconoscere possibile il loro intervento soltanto in particolari casi, previsti ovvero da prevedere ex lege. Una soluzione di tal genere ha, indubbiamente, il pregio di uniformare le competenze in tema di nomina e conferma nonché cessazione, revoca e decadenza di tutte le categorie di magistrati onorari ed esperti, i quali, a differenza dei giudici di pace, esercitano le funzioni giudiziarie in collaborazione ovvero in supplenza della magistratura togata .

Non sfugge che, a differenza degli altri incarichi onorari, per i G.O.T. ed i V.P.O. al consiglio giudiziario spetta il potere di proposta; tuttavia ciò non appare sufficiente, una volta ritenuta l'abrogazione implicita dell'art. 4 L. 374/1991, a paralizzare l'operatività del disposto normativo di cui all'art. 16 D.Lgs. 25/2006. E tuttavia a fronte del dato normativo che è stato illustrato appare evidente che una differente opzione ermeneutica inciderebbe sulla legittimità delle decisioni adottate in materia dai consigli giudiziari, sotto l'aspetto della regolare composizione dell'organo deliberante.

Resta auspicabile, de iure condendo, un intervento legislativo che, in linea con quanto già previsto per i giudici di pace, consenta la partecipazione della componente non togata alle delibere in tema di magistratura onoraria. Ciò in quanto, effettivamente, la soluzione interpretativa proposta, pur

posando sul dato normativo, configura, in materia di VPO e GOT, un risultato antitetico a quello che è il senso complessivo della riforma dei Consigli giudiziari; laddove lo spirito di fondo della riforma può ben essere individuato nell'apertura ai laici delle competenze dei Consigli giudiziari, in un settore della cui importanza è inutile dire, si registra, mediante l'attribuzione esclusiva di competenza ad un organismo di soli magistrati professionali, un arretramento rispetto al passato.

Il Consiglio superiore della magistratura,

delibera

di rispondere al quesito nei termini di cui sopra, nonché di trasmettere al Ministro della Giustizia la presente delibera.».

